

**N. 02563/2014 REG.PROV.CAU.
N. 05035/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5035 del 2014, proposto da:
Lavit Società Cooperativa di Produzione e Lavoro, rappresentato e difeso
dall'avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi
in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Azienda Sanitaria Locale Bt;

nei confronti di

Impresa Adapta S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Sticchi
Damiani, con domicilio eletto presso Saverio Sticchi Damiani in Roma, via
Bocca di Leone, 78;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n.

00337/2014, resa tra le parti, concernente affidamento servizio integrato noleggio, ricondizionamento e logistica dei dispositivi tessili e della materasseria -mcp-

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;

Vista la memoria difensiva di Adapta s.p.a. pervenuta il 17 giugno 2014;

Considerato:

- che la funzione del provvedimento presidenziale cautelare non è quella di anticipare il giudizio di merito, bensì quella di evitare che nelle more della camera di consiglio collegiale si determinino pregiudizi irreversibili non rimediabili mediante un'ordinanza emessa in sede collegiale;

- che a questi fini l'estremo della gravità del danno dev'essere valutato - fra l'altro - mettendo in comparazione l'interesse del ricorrente con quello delle controparti pubbliche e private;

- che nella fattispecie la mancata concessione della misura cautelare può comportare, per l'appellante, un pregiudizio sensibile, mentre un breve differimento del perfezionamento del rapporto con la nuova ditta aggiudicataria – sino alla camera di consiglio collegiale - non sembra comportare rilevanti pregiudizi per l'amministrazione né per l'aggiudicataria stessa – considerato che durata del contratto rimane in ogni caso invariata;

- che pertanto può essere concessa la misura cautelare della sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati in primo grado, salva ed impregiudicata ogni diversa determinazione del Collegio della Sezione in sede cautelare e a maggior ragione del T.A.R. in sede di merito;

P.Q.M.

accoglie l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 26 giugno 2014

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 17 giugno 2014.

**Il Presidente
Pier Giorgio Lignani**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 17/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)